



Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea

Modifica dell'11 febbraio 2020

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza dell'USAV del 16 gennaio 2020¹ che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria da taluni Stati membri dell'Unione europea è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 13 febbraio 2020².

11 febbraio 2020

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

¹ RS **916.443.102.1**

² Pubblicazione urgente del 12 febbraio 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Stati membri e zone interessati

N. 1

1 **Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri dell'UE colpiti**

Gli Stati membri dell'Unione europea colpiti nonché le zone di protezione e le zone di sorveglianza sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
Decisione di esecuzione (UE) 2020/47	Decisione di esecuzione (UE) 2020/47 della Commissione del 20 gennaio 2020 relativa a misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri, GU L 16 del 21.1.2020, pag. 31; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/175, GU L 35 del 7.2.2020, pag. 23.

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 elenca le zone di protezione e le zone di sorveglianza come segue:

- Parte A zone di protezione
- Parte B zone di sorveglianza